



# COMUNE DI MALALBERGO PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE: I SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

<i>Nr. Progr.</i>	<input type="text" value="140"/>	<b>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE IMMOBILIARE E ISCRIZIONE IPOTECA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI</b>
<i>Data:</i>	<b>14/05/2025</b>	
<i>Regolarità contabile attestante la Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	

FIRMATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Brandola Cristina

**OGGETTO:**  
**IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE  
IMMOBILIARE E ISCRIZIONE IPOTECA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 19/12/2024 avente per oggetto "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 19/12/2024 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART.151 DEL D.LGS.267/2000 E ART.10 D.LGS.118/2011)";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 27/12/2024 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) PER GLI ESERCIZI 2025/2027-ASSEGNAZIONE RISORSE"
- il decreto del Sindaco n. 66 in data 24/12/2024 con cui è stata confermata alla sottoscritta la responsabilità del Settore Economico Finanziario fino al 31/12/2025;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.46 del 08/05/2025 avente ad oggetto "Esecuzione forzata innanzi al Tribunale di Bologna per recupero crediti: avvio procedimento contribuente n. 16496";

Ravvisata la necessità di procedere a esecuzione immobiliare e iscrizione di ipoteca;

Dato atto che il servizio scrivente, per i diversi compiti d'ufficio in cui è giornalmente impegnato, per competenza tecnica richiesta dalle norme vigenti in materia, non è in grado di dare concreta attuazione all'intervento di che trattasi;

Considerato che il Comune di Malalbergo non dispone di un Ufficio Legale e, all'interno della sua struttura organizzativa, non sono presenti delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario ricorrere a tecnici esterni a cui affidare la prestazione di servizio in oggetto;

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, e, in particolare l'art. 56, comma 1, lett. H, che esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice ai servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

Dato atto che la casistica dell'art. 56 del D. Lgs 36/2023 costituisce una disciplina più agevole per alcuni contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, ma sottoposti solo alla disciplina generale ed in particolare al rispetto dei principi indicati nell'art. 4 dello stesso codice;

- in applicazione del principio di proporzionalità, è ammesso l'affidamento diretto degli incarichi legali di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori economici, in applicazione con quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h 1) possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti a specifico albo;
- il servizio in argomento si configura come prestazione di servizi di natura intellettuale, non di generica attività di consulenza;

## DETERMINAZIONE N. 140 DEL 14/05/2025

Considerato, per quanto riguarda l'affidamento di questa particolare tipologia di servizi:

- che la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (fattispecie riguardante la CONSIP) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;
- che secondo le “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005”, adottate con Deliberazione 16 novembre 2021 n. /2021/INPR dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, la prestazione in oggetto va qualificata quale “contratto di appalto di servizi” e, in quanto tale, escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 7, comma 6 del TUPI e dell’art. 1, c. 42, l. 311/2004 - che richiederebbero la previsione dell’incarico nel Piano degli incarichi, la previa acquisizione del parere del collegio dei revisori e la comunicazione dei dati richiesti all’Anagrafe delle prestazioni (PerlaPA) - ma assoggettato agli obblighi di tracciabilità e trasparenza previsti in materia di appalti pubblici di servizi legali (cfr. le medesime conclusioni argomentate dalla Corte dei Conti Sez. Reg., Piemonte, Del. n. 54/2021/SRCPIE/INPR);
- che la delibera ANAC 584/2023 avente ad oggetto “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici” stabilisce che i servizi legali esclusi dal codice degli appalti (art.56 c.1 lett.h del D. Lgs 36/2023) sono soggetti a CIG;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, precisare:

- il fine e l’oggetto del contratto: affidamento incarico di attività forense relativa a esecuzione immobiliare e iscrizione ipoteca contribuente n. 16496;
- la forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, ai sensi dell’art.18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.36/2023;

Preso atto che per gli acquisti inferiori a € 5.000,00:

- è consentito derogare al principio di rotazione ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 36/2023 ;
- è consentito l’uso di piattaforme di approvvigionamento non certificate fino al 30/06/2025, acquisendo il CIG tramite l’applicativo PCP dell’ANAC;

Ritenuto, sulla base di tali presupposti, di individuare nell’Avvocato Clarissa Matteucci, con sede legale Via San Petronio Vecchio n.23 Bologna, l’operatore economico a cui chiedere l’offerta per lo svolgimento del servizio di legale, ai sensi dell’art. 56, comma 1, lettera h. del D. Lgs. n. 36/2023 , in quanto, sulla base del curriculum professionale acquisito agli atti, si è valutato che:

- la professionista è iscritta a specifico albo nel settore di attività oggetto dell’affidamento;
- la professionista possiede gli elementi necessari conoscitivi per una efficace azione di assistenza e consulenza legale;
- dimostra professionalità adeguata e comprovata esperienza in materia di diritto amministrativo e diritto civile;

Preso atto che l’ultimo affidamento all’Avvocato Matteucci risale all’anno 2022 con Determinazione n.482;

## DETERMINAZIONE N. 140 DEL 14/05/2025

Vista la congruità economica dell'offerta economica presentata da parte dell'Avvocato Clarissa Matteucci con prot.8215/2025 per eseguire la prestazione in oggetto , come di seguito dettagliato:

- € 1.700,00 per esecuzioni immobiliari
- € 800,00 per iscrizione ipotecaria

(oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%), quindi per una spesa complessiva di Euro 3.172,00;

Ritenuto inoltre opportuno impegnare l'importo complessivo di €. 500,00 relativo a spese vive (imposta registro ipotecaria etcc) sul capitolo 655/0 del PEG 2025 in favore dell'Avvocato Clarissa Matteucci;

Precisato che:

- sono state regolarmente esperite in capo all'affidatario tutte le verifiche in ordine ai requisiti generali e di idoneità professionale (come da documentazione ricevuta con prot.8516 del 08/05/2025);
- le verifiche sopra indicate sono state effettuate tenuto conto dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice dei Contratti;
- è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva del fornitore (N. Prot. INAIL\_119235/2025, Scadenza validità: 08/09/2025)
- all'esito dei citati controlli non sono emerse in capo all'affidatario ragioni ostative alla stipula del contratto con l'intestatataria PA;

Attestata l'insussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del cdc (oltre che dalle previgenti Linee Guide ANAC n. 15 2019);

Ritenuto quindi di affidare all'Avvocato Clarissa Matteucci, con sede legale Via San Petronio Vecchio n.23 Bologna, l'intervento di assistenza legale nella pratica di iscrizione ipoteca per recupero crediti avverso la società in oggetto;

Dato atto che il professionista affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e di quelle dettagliate nel codice di comportamento dell'Unione Terre di Pianura le quali si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso ne viene messo a conoscenza e si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati tenuto conto che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta qualora compatibili potranno costituire, per i casi di accertata grave violazione, clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto così come previsto e specificato nel codice di comportamento dell'Unione;

Dato atto che:

- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 187/2010 è B6C42FF50D;
- non è prevista nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in quanto il valore posto a base di gara è inferiore ad € 40.000,00;

Dato atto che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del T.U. 267/2000 e che il parere di regolarità tecnica si intende rilasciato con la sottoscrizione del presente atto;

Visti:

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 14/05/2025

- il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, con il quale si è approvato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
- il D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi di legge e allegato al presente atto;

**DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare ex art 56 co 1 lett. H1) e tenuto conto dell'art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 all'Avvocato Clarissa Matteucci, con sede legale Via San Petronio Vecchio n.23 Bologna, P.IVA 03553321203 le attività relative all'intervento di iscrizione ipoteca per il recupero del credito tributario vantato dal Comune di Malalbergo nei confronti del contribuente cod. n.16496;
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € euro 3.172,00 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio 2025 in cui la stessa è esigibile, come da preventivo prot.8215/2025 imputando la relativa somma sul capitolo 655:

Eserc. Finanz.	2025				
cap./Art.	655	Descrizione	SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI SPECIALISTICI TRIBUTI		
Miss./Progr.	M01/04	PdC finanz.	U.1.03.02.11.000	Importo	3.172,00
SIOPE		CIG	B6C42FF50D	CUP	
Creditore	Avvocato Clarissa Matteucci				
Causale	Impegno di spesa per affidamento incarico legale per esecuzione immobiliare finalizzata al recupero crediti contribuente n. 16496				

3. di impegnare, altresì ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € euro 500,00 corrispondenti alle presunte spese vive, con imputazione all'esercizio 2025 in cui la stessa è esigibile imputando la relativa somma sul capitolo 655:

Eserc. Finanz.	2025				
cap./Art.	655	Descrizione	SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI SPECIALISTICI TRIBUTI		
Miss./Progr.	M01/04	PdC finanz.	U.1.03.02.11.000	Importo	500,00

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 14/05/2025

SIOPE		CIG	B6C42FF50D	CUP	
Creditore	Studio Avvocato Clarissa Matteucci				
Causale	Impegno di spesa per spese vive incarico legale per iscrizione ipoteca finalizzata al recupero crediti contribuente n. 16496				

4. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di equilibri di bilancio;
5. Di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva del fornitore, il quale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
7. Di dare atto che la presente spesa è imputata all'esercizio 2025, anno in cui l'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile.
8. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;
9. Di dare atto che l'affidatario del presente servizio è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e di quelle dettagliate nel codice di comportamento dell'Unione Terre di Pianura le quali si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso ne viene messo a conoscenza e si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati tenuto conto che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta qualora compatibili potranno costituire, per i casi di accertata grave violazione, clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto così come previsto e specificato nel codice di comportamento dell'Unione;
10. Di dare atto che il trattamento dei dati personali connessi al presente atto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente nonché dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR); il Comune di Malalbergo, a tal fine, informa che Titolare del trattamento è il Comune di Malalbergo che ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'art. 37 del suddetto Regolamento, lo Studio Legale Wildside Human First (dpo@wildsidelegal.it) ;
11. Di dare atto che, relativamente agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente affidamento, il contraente è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento Europeo.

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 14/05/2025